

## Comune dell'Aquila

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 343 del 17/07/2020

#### OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 10.15, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Pierluigi Biondi	Sì		
Assessori:	1. Raffaele Daniele	Sì	2. Carla Mannetti	Sì
	3. Francesco Bignotti	No	4. Vittorio Fabrizi	Sì
	5. Fabrizia Aquilio	No	6. Fabrizio Taranta	No
	7. Fausta Bergamotto	Sì	8. Daniele Ferella	No
	9. Maria Luisa Ianni	Sì		
			<b><i>Totale presenti</i></b>	<b>6</b>
			<b><i>Totale assenti</i></b>	<b>4</b>

Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.


Si precisa che gli assessori Fabrizi, Bergamotto e Ianni sono presenti in collegamento videoconferenza, ai sensi della disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.

---



# Comune dell'Aquila



## LA GIUNTA

Premesso:

- che **SC03 Settore Equità Tributaria** ha redatto la proposta di deliberazione a firma dell' Assessore **Raffaele Daniele**;
- che trattasi di deliberazione di competenza consiliare;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

## DELIBERA


- Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta **SC03 Settore Equità Tributaria** concernente: **“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI. APPROVAZIONE.”**.
- Di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l'iscrizione all'**o.d.g.** della prossima seduta, previa l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare dell'allegata proposta di deliberazione a firma dell'Assessore **Raffaele Daniele**.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Successivamente

### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.



# Comune dell'Aquila

SC03 Settore Equità Tributaria

N° Provvisorio

del

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI. APPROVAZIONE.**

### PREMESSO CHE


- con deliberazione di Giunta Comunale n. 506 del 13.11.2019 è stato approvato il Documento Unico di programmazione DUP per il triennio 2020/2022, trasmesso al Consiglio Comunale ex. art. 170 del D. Lgs 267/2000, che ne ha preso atto con propria Deliberazione n. 132 del 23.12.2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 23.12.2019, è stata disposta l'approvazione ex. art. 174, comma 3 D. Lgs 267/2000 s.m.i. del Bilancio di Previsione 2020/2022 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2020 è avvenuta l'approvazione degli obiettivi del piano performance e piano esecutivo di gestione 2020/2021/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 19.03.2020 è avvenuta la variazione al PEG 2020 a seguito dell'emergenza COVID 19;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2020 è stata approvata la I variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 141 del 09.03.2020 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al rendiconto 2019 ex art. 3, comma 4, d.lgs. 118/2011 smi e variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.194 del 01.04.2020 è stata approvata la III variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 22.05.2020;

### ATTESO CHE

- l'art. 151, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 ha stabilito che "... , per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge. ";

### ATTESO INOLTRE CHE

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011, come successivamente



## Comune dell'Aquila

modificato e integrato con l'art. 4, comma 5 del D.L. n. 16/2012, convertito con la Legge n. 44/2012, è stata istituita, a partire dal 1° gennaio 2012, l'Imposta Municipale Propria (IMU);

- con l'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014), a decorrere dall'anno 2014, era stata disposta l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata "... su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali ...";
- sempre in base a quanto stabilito dal citato comma 639, la IUC si componeva dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

### PRESO ATTO CHE


- con l'art. 1, c. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, c. 639, della legge n. 147/2013 è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e che, secondo il dettato del medesimo comma, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, c. 780, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. n. 23/2011; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge".

### DATO ATTO CHE

- dell'**art. 1, c. 738, della Legge n. 160/2019** ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013, con contestuale eliminazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il medesimo comma 738 ha disciplinato la nuova IMU, a partire dal 1° gennaio 2020, sulla base dei commi dal 739 al 783 dello stesso art. 1 della Legge n. 160/2019;
- l'art. 1, **c. 739**, della medesima legge stabilisce che "*L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, .....*";
- tale disegno si completa con la previsione del **comma 780**, laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all'IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina della nuova IMU prevista dalla Legge n. 160/2019, nonché quelle relative all'IMU e alla TASI contenute nell'ambito della IUC di cui alla Legge n. 147/2013;
- di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della Legge n. 147/2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal soggetto passivo così come disciplinato dall'art. 1, c. 743, della Legge n. 160/2019;

### OSSERVATO AL RIGUARDO CHE

- l'art. 1, **c. 740**, della medesima legge stabilisce che "*Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.*";



## Comune dell'Aquila

- l'art. 1, **c. 741**, della stessa legge stabilisce quali siano le fattispecie imponibili della nuova IMU e cioè in generale gli immobili come i fabbricati, l'abitazione principale, l'area edificabile ed il terreno agricolo, oltre a specificare cosa si intenda per ogni fattispecie;
- il successivo **comma 742** definisce che *“Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. ....”*;
- il susseguente **comma 743** definisce invece che *“I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.”*
- i **commi dal 745 al 747** stabiliscono invece quale sia la base imponibile della nuova IMU, definendone dettagliatamente, per ogni fattispecie imponibile, la sua individuazione;

### OSSERVATO INOLTRE CHE


- l'art. 1, **c. 744**, della stessa legge prevede che *“È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.”*;

### CONSIDERATO IN MERITO CHE

- l'art. 1, **c. 756**, della stessa legge prevede che *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.”*

### CONSIDERATO INOLTRE CHE

- in base a quanto disposto dall'art. 1, **c. 758** della L. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, come di seguito qualificati:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente alla loro ubicazione;
  - b) .....
  - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;




## Comune dell'Aquila

- sulla base di quanto statuito dal successivo **comma 759**, sono esenti, per tutto il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;

### CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- secondo quanto stabilito dall'art. 1, **c. 760**, della Legge n. 160/2019, *“Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.”*;
- il successivo **comma 761** prevede che *“L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.”*;
- il susseguente **comma 762** stabilisce che *“In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. . . . Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.”*;
- a seguire il **comma 763** statuisce che *“Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, . . . . . In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.”*;




## Comune dell'Aquila

- il successivo **comma 765** prevede che “Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate .....”;
- il **comma 767** stabilisce che “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;
- il **comma 768** stabilisce che “Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta e' effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.”;

### CONSIDERATO INFINE CHE

- l'art. 1, **c. 769**, della Legge n. 160/2019 statuisce che “i soggetti passivi della nuova IMU, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012.....”;
- il susseguente **comma 770** stabilisce che “Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014.....”;
- il **comma 776** stabilisce che ” Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;
- il **comma 779**, successivamente modificato dall'art. 138 del D.L. n. 34/2020, prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere all'approvazione degli atti relativi ai regolamenti, alle tariffe o aliquote relative all'IMU e alla TARI entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, che per il 2020 è attualmente fissato al 31 luglio, fatte salve le ulteriori proroghe disposte dal Governo centrale. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il



## Comune dell'Aquila

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

### **RICHIAMATI**

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13 e s.m.i.;
- il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante – “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”- che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, e individua le attività di cui ancora non è consentita la riapertura;
- i criteri per protocolli e le Linee Guida per la riapertura delle attività allegati al medesimo decreto;
- il D.L. del 19 maggio 2020 n. 34 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

### **CONSIDERATO CHE**


- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- l'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;

### **CONDIDERATO IN MERITO CHE**

- l'articolo 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”, dispone che “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

### **RIPORTATO CHE**

- con specifico riguardo agli adempimenti fiscali e tributari, con Deliberazione n. 247 del 28 aprile 2020, si è proceduto alla presa d'atto delle disposizioni medio tempore emanate dal governo con il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, c.d. “Decreto Cura Italia”, dando atto nel contempo che con successivo provvedimento da sottoporre all'approvazione dell'Assise Civica, si sarebbe




## Comune dell'Aquila

proceduto a formulare apposita proposta, sottoponendo all'approvazione il nuovo Regolamento IMU e TARI, in ordine a quanto di seguito riportato:

- alla proroga dei termini di scadenza, previsti dagli articoli 37 e 38, Capo IV, del Regolamento IUC allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 34/2019, per la presentazione delle richieste di riduzione percentuali TARI su utenze domestiche e non domestiche al 30 giugno 2020;
- alla proroga dei termini di scadenza per il pagamento delle 3 rate TARI 2020, previsti dall'art. 40, Capo IV, del Regolamento IUC allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 34/2019, rispettivamente al 30 settembre 2020, al 31 ottobre 2020 ed al 30 novembre 2020;
- all'introduzione di specifica riduzione percentuale della Tassa sui Rifiuti, da attuarsi nei confronti dei soggetti, fisici e giuridici, maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19, fatto salvo il ricorso dei presupposti giuridici e di fatto necessari;
- alle determinazioni di competenza di questo Ente Locale in ordine al recepimento della nuova normativa, da applicare già a decorrere dall'annualità 2020, per ciò che concerne la nuova IMU, per effetto delle disposizioni introdotte con la Legge 160/2019;

### RIPORTATO INOLTRE CHE

- con particolare attenzione al rilancio del commercio e delle attività produttive nel Comune dell'Aquila, oltre che al fine di disciplinare sia misure di riduzione dell'imposizione locale che di semplificazione delle procedure nei confronti dei contribuenti, si è proceduto, anche alla luce della nuova emanazione del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34, c.d. "Decreto Rilancio", a disporre, con Deliberazione n. 277 del 14 maggio scorso, apposito atto di indirizzo finalizzato all'adozione, fra l'altro, delle seguenti misure:
  - conferma della proroga delle scadenze di pagamento TARI a partire dal 30 settembre 2020, e dei termini utili per la presentazione delle eventuali dichiarazioni e richieste di riduzione al 30 giugno 2020, come disposto ex Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 28 aprile 2020;
  - conferma della introduzione di apposita riduzione della Tassa sui Rifiuti – TARI 2020 per le utenze non domestiche, da attuarsi in proporzione al periodo di inattività disposto dalla normativa emergenziale in base ai corrispondenti codici ATECO, che, conformemente a quanto comunicato dall'Ufficio competente, comporterà una riduzione del gettito stimabile in € 402.000,00;
  - possibilità per le utenze non domestiche interessate dal periodo di inattività di raddoppiare il numero di rate da 3 a 6, con le quali si potrà provvedere all'adempimento dei pagamenti TARI 2020 senza l'aggravio di sanzioni ed interessi, prevedendo a tal uopo che qualora per dette tipologie di utenze l'importo dovuto sia superiore ad € 5.000,00 si potrà provvedere al pagamento anche in 12 rate;
  - possibilità di applicare ai contribuenti morosi o inadempienti totalmente o parzialmente, anche in termini dichiarativi, apposita procedura semplificata per la quantificazione dei tributi dovuti previa adesione, anche sotto forma di autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva), utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. In tal senso è prevista la regolarizzazione delle posizioni oltre il secondo anno e sino al quinto successivo alle inadempienze riscontrate, con applicazione di sanzioni ridotte ed interessi al tasso legale vigente;
  - presa d'atto delle misure adottate dalla normativa e prassi nazionale, per ciò che concerne la nuova Imposta Municipale Propria – IMU, con particolare riferimento all'esenzione della prima



## Comune dell'Aquila


rata relativa all'IMU 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. In base a quanto comunicato dall'Ufficio competente, l'esenzione in questione comporterà un minor gettito stimabile in € 103.000,00;

### CONSIDERATO AL RIGUARDO CHE

- sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659;
- in merito all'introduzione di apposita riduzione della Tassa sui Rifiuti – TARI 2020 per le utenze non domestiche, da attuarsi in proporzione al periodo di inattività disposto dalla normativa emergenziale in base ai corrispondenti codici ATECO, occorre far riferimento a quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 e del suo allegato A;

### ATTESO IN MERITO CHE

- con il cosiddetto “Decreto Rilancio”, ancora in fase di conversione, il Governo ha adottato numerose disposizioni per il rilancio dell'economia del Paese fra le quali, quelle di maggior riflesso per gli Enti locali e soprattutto per la gestione delle proprie entrate, possiamo ricordare:
  - l'art. 106, che ha istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione per l'anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni, al fine di concorrere ad assicurare agli stessi enti, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per il medesimo anno. Con successivo decreto interministeriale saranno individuati i criteri e le modalità di riparto tra gli enti sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (TARI);
  - l'art. 138, che ha allineato i termini per l'approvazione delle tariffe TARI e delle aliquote IMU con il termine del 31 luglio per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;
  - l'art. 177, al comma 1, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, ha abolito per l'anno 2020, la prima rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
    - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
    - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  - lo stesso art. 177, al comma 2, per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



## Comune dell'Aquila

**RILEVATO CHE** con apposita deliberazione n. 296 del 12 giugno 2020 la Giunta Comunale ha approvato la IV variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, successivamente inviata al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione, al fine di prevedere le risorse all'uopo stabilite per far fronte al minor gettito di cui all'art. 106 del D.L. n. 34 del 2020;

**CONSIDERATO CHE** è forte la volontà dell'attuale Amministrazione Comunale, alla luce delle sopra riportate disposizioni governative e dei richiamati atti di indirizzo, di sottoporre all'approvazione dell'Assise Civica il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti - TARI, e ciò al fine di venire incontro alle nuove esigenze dei contribuenti, anche in relazione alle nuove casistiche generate a seguito dell'emergenza epidemiologica;

**RITENUTO PERTANTO** di dover sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti - TARI, delineando in sintesi le principali novità regolamentari:

- all'art. 8, rivisitazione della disciplina dell'istituto del ravvedimento operoso, con possibilità di applicare ai contribuenti morosi o inadempienti totalmente o parzialmente, anche in termini dichiarativi, apposita procedura semplificata per la quantificazione dei tributi dovuti previa adesione, anche sotto forma di autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva), utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. In tal senso è prevista la regolarizzazione delle posizioni oltre il secondo anno e sino al quinto successivo alle inadempienze riscontrate, con applicazione di sanzioni ridotte ed interessi al tasso legale vigente;
- dall'art. 12 all'art. 27 riformulazione della nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU, per effetto delle disposizioni introdotte con la Legge 160/2019;
- all'art. 45, comma 6, introduzione di una apposita riduzione della Tassa sui Rifiuti - TARI 2020 per le utenze non domestiche, da attuarsi in proporzione al periodo di inattività disposto dalla normativa emergenziale in base ai corrispondenti codici ATECO;
- all'art. 47, proroga delle tre scadenze di pagamento TARI a partire dal 30 settembre 2020, con possibilità per le utenze non domestiche interessate dal periodo di inattività di raddoppiare il numero di rate da 3 a 6, senza l'aggravio di sanzioni ed interessi, prevedendo a tal uopo che qualora per dette tipologie di utenze l'importo dovuto sia superiore ad € 5.000,00 si potrà provvedere al pagamento anche in 12 rate;
- agli articoli n. 42 e n. 43, proroga dei termini utili per la presentazione delle eventuali richieste di riduzione al 30 giugno 2020, e comunque entro venti giorni dall'approvazione dell'allegato Regolamento;


**RITENUTO**, per le ragioni che precedono, di provvedere a sottoporre al Consiglio Comunale l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti - TARI, composto di n° 50 articoli, che si allega alla presente;

### **RICHIAMATO IN MERITO**

- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., per il quale *"Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*
  - a) *statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi"*;

### **DATO ATTO CHE**

- per tutto quanto non espressamente disciplinato dall'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti - TARI, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia;



## Comune dell'Aquila

- per le minori entrate derivanti dall'introduzione della nuova riduzione della Tassa sui Rifiuti – TARI 2020, prevista all'art. 39, comma 6, “per le utenze non domestiche, da attuarsi in proporzione al periodo di inattività disposto dalla normativa emergenziale in base ai corrispondenti codici ATECO”, si farà fronte con le risorse all'uopo previste dall'art. 106 del Decreto Legge del 13 maggio 2020 n. 34;

**Considerato** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.

**Attestato che** ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

**Considerato** il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.

### VISTI

- il D.P.R. n. 601/1973;
- le Leggi n. 810/1929, n. 984/1977, n. 431/1998, n. 388/2000, n. 296/2006, n. 214/2011, n. 27/2012, n. 44/2012, n. 147/2013, n. 205/2017 e n. 160/2019
- i D. Lgs. n. 504/1992, n. 241/1997, n. 446/1997, n. 139/2000, n. 267/2000, n. 99/2004, n. 206/2005, e n. 23/2011;
- i D.L. n. 201/2011, n. 1/2012, n. 16/2012, n. 6, n. 9, n. 18, n. 19, n. 33, n. 34 del 2020;
- i DPCM del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020
- la delibera di ARERA n. 443/2019, n. 158/2020;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 34, n. 124, n. 132 e n. 133 del 2019 e n. 13 del 2020;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 506/2019, n. 4, n. 5, n. 141, n. 153, n. 194, n. 247, n. 277 e n. 296 del 2020;

### DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- Di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti – TARI, composto di n° 50 articoli, che si allega alla presente;
- Di prendere atto che l'articolo 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”, dispone che “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.
- Di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000;
- Di trasmettere la presente deliberazione al Settore Bilancio e Razionalizzazione, alla Segreteria Generale ed al Settore proponente, per quanto di rispettiva competenza;




## **Comune dell'Aquila**

L' Aquila, **14/07/2020 12.53.45**

L' Aquila, **16/07/2020 9.15.15**

L' Aquila, **16/07/2020**



Il Redattore **Gianluca-Idelmo Mucciante**

**SC03 Settore Equità Tributaria**

IL DIRIGENTE

**Tiziano Amorosi**

**ASS02 Assessorato Bilancio - Attività Produttive  
- Ricostruzione Beni Pubblici**

L' ASSESSORE

**Raffaele Daniele**

Firmato da:

LUZZETTI LUCIO

Valid from: 28-08-2018 2.00.00 to: 28-08-2024 1.59.59

Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Time referense set by user: 16-07-2020 12.35.01

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU  
E DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI. APPROVAZIONE.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

**16/07/2020**

FIRMA

**Lucio Luzzetti**

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI. APPROVAZIONE.**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA  
**16/07/2020**

FIRMA  
**Claudio Cerasoli**



**COMUNE DELL'AQUILA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU  
E DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

## INDICE

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI</b>		
N°Articolo	Descrizione	Pagina
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2	POTERE DEL COMUNE	3
3	VERSAMENTI MINIMI	3
4	RIMBORSI	4
5	ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E DI ACCERTAMENTO	4
6	DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	4
7	INTERESSI E SANZIONI	5
8	RAVVEDIMENTO OPEROSO	5
9	MEDIAZIONE TRIBUTARIA	8
10	DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ART. 1, COMMA 1091, LEGGE N. 145/2018	8
11	DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	8
<b>CAPO II- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>		
12	ISTITUZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	9
13	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	9
14	FATTISPECIE IMPONIBILI. DEFINIZIONE DI IMMOBILI	9
15	FATTISPECIE NON IMPONIBILE. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	10
16	SOGGETTI ATTIVI	11
17	SOGGETTI PASSIVI	11
18	BASE IMPONIBILE. FABBRICATI	12
19	BASE IMPONIBILE. AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI	13
20	RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	20
21	ALIQUOTE. PARAMETRI DI LEGGE	20
22	ESENZIONI DALL'IMPOSTA	20
23	DETRAZIONE DALL'IMPOSTA	21
24	RIDUZIONE DELL'IMPOSTA	21
25	NORMA TRANSITORIA	22
26	VERSAMENTI. MODALITÀ E TERMINI	23
27	DICHIARAZIONE. MODALITÀ E TERMINI	23
<b>CAPO III - TASSA SUI RIFIUTI - TARI</b>		
28	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	25
29	SOGGETTO ATTIVO	26
30	SOGGETTI PASSIVI	26
31	BASE IMPONIBILE	26
32	DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	27
33	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	27
34	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	28
35	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	28
36	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	28
37	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	29
38	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	29
39	TARIFFA GIORNALIERA DELLA TARI	30
40	TRIBUTO PROVINCIALE	30
41	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	30
42	RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	31
43	RIDUZIONI TARIFFARIE	31
44	RIDUZIONI PER CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA	33
45	ESENZIONI E AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE	34
46	AGEVOLAZIONI ANTISPRECO	36
47	VERSAMENTI	37
48	DICHIARAZIONE TARI	37
49	UTENZE INAGIBILI CAUSA SISMA DEL 6 APRILE 2009	38
50	RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO	38
ALLEG. "A"	Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	39
ALLEG. "B"	Categorie di utenze non domestiche	40
ALLEG. "C"	Planimetria di perimetrazione del Centro Storico	41

# CAPO I

## DISPOSIZIONI COMUNI



### Art. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato in base alle previsioni di cui all'art. 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 s.m.i, disciplina l'applicazione, nell'ambito territoriale del Comune dell'Aquila, della nuova Imposta Municipale Propria - IMU, introdotta dall'art. 8, comma 1 del Decreto Legislativo. n. 23/2011 e s.m.i. e della Tassa sui Rifiuti - TARI, a sua volta introdotta dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. L'Imposta Municipale Propria - IMU è un'imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili. L'IMU è disciplinata al Capo II del presente Regolamento ha natura tributaria.
4. La Tassa sui Rifiuti - TARI è un tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI disciplinata al Capo III del presente Regolamento ha natura tributaria.
5. Nel capo I del presente regolamento vengono disciplinati gli aspetti generali dei due tributi IMU e TARI, mentre nei capi II, III vengono regolamentati rispettivamente i singoli tributi.

### Art. 2

#### POTERE DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla nuova Imposta Municipale Propria - IMU ed alla Tassa sui Rifiuti - TARI. Inoltre, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune può altresì nominare responsabili differenti per i due singoli tributi IMU e TARI.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
5. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

### Art. 3

#### VERSAMENTI MINIMI

1. Non si procede ad alcun versamento, né si dà luogo a rimborso, qualora il tributo dovuto o il tributo vantato risulti di importo uguale ovvero inferiore alla somma complessiva pari ad € 12,00.
2. L'importo di € 12,00 si intende riferito alla somma complessiva a debito o a credito per ciascuno dei due tributi IMU e TARI per l'annualità di riferimento e non anche alle singole rate previste in acconto e a saldo.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto valore.

**Art. 4**  
**RIMBORSI**

1. La richiesta di rimborso deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la richiesta, ivi inclusi i modelli F24 attestanti i pagamenti,
2. Nel caso in cui la richiesta di rimborso sia effettuata per conto di un soggetto deceduto, la stessa andrà presentata da uno degli eredi, dando indicazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, degli altri eredi del de cuius. Alla domanda andranno allegati i codici IBAN di tutti i beneficiari, cui spetta, ciascuno per la propria quota ereditaria, il rimborso delle somme.
3. Nel caso in cui gli eredi intendano attribuire a un solo soggetto l'intero rimborso, alla domanda andrà allegata l'autorizzazione firmata dagli altri eredi a pagare le somme dovute a uno solo dei soggetti.

**Art. 5**  
**ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E DI ACCERTAMENTO**

1. Le attività di riscossione ed accertamento della nuova Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti - TARI sono gestite direttamente dal Comune.
2. All'attività di accertamento dei due tributi Imposta Municipale Propria - IMU ed alla Tassa sui Rifiuti - TARI si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3. I costi di elaborazione e di notifica relative agli avvisi di accertamento sono posti a carico dei debitori ai sensi e secondo quanto previsto dal comma 803 art. 1 legge 160/2019.
4. L'avviso di accertamento si conforma alle previsioni di cui all'art. 1, comma 792, lett. a), della Legge 160/2019 ed acquisisce efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, con le quali si procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
5. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (Modello F24).

**Art. 6**  
**DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. L'Ente creditore concede al debitore, il quale dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di versare in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento ovvero da ingiunzioni di pagamento, secondo le modalità di seguito indicate:
  - a) per importi fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) per importi da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) per importi da euro 500,01 ad euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - d) per importi da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - e) per importi da 6.000,01 ad euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - f) per importi oltre euro 20.000,01 da trentasette e settantadue rate mensili.In caso di importi superiori ad euro 6.000,01, è necessario produrre polizza fideiussoria a prima chiamata rilasciata da Istituto bancario o da primaria Compagnia di Assicurazione.
2. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si provvederà ad eseguire controlli a campione ai fini della verifica di quanto dichiarato dagli istanti, ferme restando le connesse conseguenze di legge.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.
4. Il provvedimento di rateizzazione è adottato dal dirigente competente. La richiesta di rateizzazione deve esser presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di

versamento degli avvisi e dovrà essere adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza della sopracitata situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà.

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Nel caso di accertamento d'ufficio, ai sensi della normativa vigente, con contestuale irrogazione della sanzione del 200% per omessa dichiarazione, è consentito il pagamento dell'importo dovuto, con sanzione ridotta, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto. In alternativa, è possibile usufruire della rateizzazione dell'intero importo accertato, e dunque senza applicazione del beneficio della riduzione della sanzione irrogata.

#### **Art. 7**

#### **INTERESSI E SANZIONI**

1. Sulle minori somme versate, nonché su quelle da rimborsare, sia a titolo di Imposta Municipale Propria - IMU che di Tassa sui Rifiuti - TARI, sono dovuti gli interessi di legge al vigente tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento, sia a titolo di Imposta Municipale Propria - IMU che di Tassa sui Rifiuti - TARI, risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede una sanzione del 30% sulle somme non versate.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, sia a titolo di Imposta Municipale Propria - IMU che di Tassa sui Rifiuti - TARI, è prevista la irrogazione di una sanzione pari al 200% del tributo evaso, con un minimo edittale di € 50.
4. Nelle ipotesi di infedele dichiarazione, sia a titolo di Imposta Municipale Propria - IMU che di Tassa sui Rifiuti - TARI, si applica una sanzione pari al 100% del tributo evaso, parimenti con un minimo edittale di € 50.

#### **Art. 8**

#### **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

1. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di collaborazione e buona fede tra Ente impositore e contribuente.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa al fine di agevolare la riscossione dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti - TARI.
3. L'attività di controllo in capo all'Ente Locale deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), ovvero nell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno.
5. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato sia all' Imposta Municipale Propria (IMU) che alla Tassa sui Rifiuti (TARI).
6. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.
7. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
  - a) violazioni per omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione;
  - b) violazioni derivanti da omessi, parziali o tardivi versamenti.

8. Nel caso di omissione dell'obbligo di presentazione o di infedele dichiarazione, di cui al punto a) del comma 7, la sanzione è ridotta:
- a 1/10 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata senza errori e omissioni con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per il regolare adempimento;
  - a 1/8 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla data di scadenza del termine per regolare adempimento;
  - a 1/6 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.
9. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo, non dipendente dall'obbligo di dichiarazione, di cui al punto b) del comma 7, le sanzioni sono ridotte:
- ad 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni successivi dalla data di scadenza del pagamento;
  - ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza del versamento;
  - ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
  - ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro un anno dalla data di dell'omissione o dell'errore;
  - ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  - ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata oltre due anni dall'omissione o dall'errore ed entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.
10. Il ravvedimento operoso si perfeziona con il pagamento dei seguenti importi:
- a) il tributo dovuto nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento;
  - b) la sanzione come sopra determinata;
  - c) gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
11. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente;
12. In caso di omessa o infedele dichiarazione, contestualmente al ravvedimento operoso il contribuente dovrà presentare la dichiarazione omessa o la dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto di ravvedimento.
13. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
14. La sanzione è ridotta sempre che non sono stati notificati atti di liquidazione e di accertamento.
15. Non costituisce causa ostativa al ravvedimento operoso l'attività di liquidazione e di accertamento per annualità diverse ovvero per cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

**Tabella esplicativa  
RAVVEDIMENTO OPEROSO**



**Sanzione ridotta per omesso o parziale versamento**

<b>TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO</b>	<b>RIDUZIONE SANZIONE</b>	<b>SANZIONE APPLICATA</b>
Entro 14 gg. dal termine previsto per il versamento	1/15 del 15%	0,1% giornaliero
Entro 30gg. dal termine previsto per il versamento	1/10 del 15%	1,50%
Entro 90 gg. dal termine previsto per il versamento	1/9 del 15%	1,67%
Entro un anno dal termine previsto per il versamento	1/8 del 30%	3,75%
Entro due anni dal termine previsto per il versamento	1/7 del 30%	4,29%
Oltre due anni dal termine previsto per il versamento ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune	1/6 del 30%	5%

**Sanzione ridotta per omessa dichiarazione**

<b>TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO</b>	<b>RIDUZIONE SANZIONE</b>	<b>SANZIONE APPLICATA</b>
Entro 90 gg. dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione	1/10 del 200%	20%
Entro un anno dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione	1/8 del 200%	25%
Oltre un anno dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune	1/6 del 200%	33,33%

**Sanzione ridotta per infedele dichiarazione**

<b>TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO</b>	<b>RIDUZIONE SANZIONE</b>	<b>SANZIONE APPLICATA</b>
Entro 90 gg. dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione	1/10 del 100%	10%
Entro un anno dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione	1/8 del 100%	12,50%
Oltre un anno dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune	1/6 del 100%	16,66%

## **Art. 9**

### **MEDIAZIONE TRIBUTARIA**

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
3. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
4. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'arti. 2, comma 2, primo periodo, del Decreto Legislativo n. 546/1992.
5. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
6. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

## **Articolo 10**

### **DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE N. 145/2018**

1. Conformemente a quanto previsto dalla previsione normativa in oggetto, il presente regolamento dispone di destinare il 5% del maggior gettino accertato e riscosso a titolo di accertamenti IMU e TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici e del personale preposti alla gestione delle entrate dell'Ente secondo gli specifici termini fissati dallo stesso art. 1, comma 1091, Legge 145/2018.
2. La previsione di cui al comma 1 è subordinata all'adozione degli atti volti all'incremento del fondo ex art. 67, comma 3, lettera C, del CCNL comparto Enti Locali 2016/2018 e comunque previo relativo recepimento nel contratto collettivo decentrato integrativo 2019/2021.

## **Art. 11**

### **DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento è disciplinata dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi riferiti al testo delle norme vigente nel tempo.

# CAPO II

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU



### Art. 12

#### ISTITUZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La disciplina normativa dell'IMU si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
  - dall'art. 1, commi da 738 a 783, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.;
  - dal Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 e s.m.i., ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
  - dal Decreto Legislativo n. 504/1992 e s.m.i, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
  - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta - IMU costituiscono, altresì, norme di riferimento la Legge n. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale, regionale e le relative norme di applicazione.

### Art. 13

#### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta - IMU è il possesso di beni immobili, come definiti dall'art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., (fabbricato, abitazione principale imponente, area edificabile e terreno agricolo), siti nel territorio del Comune.
2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, classificata nel gruppo catastale A, tranne le categorie catastali A/1, A/8 o A/9, e le relative pertinenze, intendendosi quest'ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, non costituisce presupposto dell'IMU,

### Art. 14

#### FATTISPECIE IMPONIBILI. DEFINIZIONE DI IMMOBILI

1. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
  - a) per **FABBRICATO** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b) per **ABITAZIONE PRINCIPALE IMPONIBILE** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale imponente si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Tali pertinenze godono della stessa aliquota d'imposta fissata per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9, a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla già menzionata abitazione.

- c) per **AREA FABBRICABILE** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006, in base al quale un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
- d) per **TERRENO AGRICOLO** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

### Art. 15

#### FATTISPECIE NON IMPONIBILE. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per **ABITAZIONE PRINCIPALE NON IMPONIBILE** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, classificata nel gruppo catastale A, tranne le categorie catastali A/1, A/8 o A/9 imponibili, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. A tal proposito si specifica che:
  - a) nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
  - b) diversamente, laddove i coniugi risiedano e dimorino in Comuni diversi, esclusivamente per comprovate esigenze di lavoro, è possibile considerare ambedue gli immobili come abitazioni principali, dietro presentazione, ad entrambe i Comuni, della dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti.
2. Per **PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE NON IMPONIBILE** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, pertinenziali a quella classificata nel gruppo catastale A, tranne le categorie catastali A/1, A/8 o A/9 imponibili, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Tali pertinenze godono dell'esclusione riservata all'abitazione principale a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Sono altresì considerate **ABITAZIONI PRINCIPALI ASSIMILATE NON IMPONIBILI**:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione e non concesso in comodato dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato. In caso di più unità immobiliari, la già menzionata agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono subordinate alla presentazione della dichiarazione IMU, da rendersi su modulistica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

#### **Art. 16**

##### **SOGGETTI ATTIVI**

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. È riservato allo Stato il gettito dell'imposta - IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
5. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
6. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

#### **Art. 17**

##### **SOGGETTI PASSIVI**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali:
  - a) il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - b) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

**Art. 18**

**BASE IMPONIBILE. FABBRICATI**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i **fabbricati iscritti nel catasto fabbricati**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - d) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - e) **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - f) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Nel caso di **fabbricati non iscritti al catasto fabbricati**, ovvero che siano iscritti allo stesso catasto senza attribuzione di rendita o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o il titolare del diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dello stesso, in attesa dell'iscrizione al catasto fabbricati, ed a versare la relativa imposta.
5. Nel caso di immobili in corso di costruzione, laddove allo stesso non sia stata attribuita una rendita presunta, la base imponibile è costituita dal valore dell'area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. In caso di completamento parziale di unità immobiliari, di un fabbricato in corso di costruzione, esse sono assoggettate all'imposta- IMU quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate, sulla base della rendita catastale attribuita all'unità immobiliare iscritta in categoria ordinaria o speciale. Ai fini impositivi, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione è determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica residua edificabile espressa dal lotto e consistenza volumetrica complessivamente edificabile applicata alla superficie complessiva del lotto.
7. Il criterio di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001. Viene individuata come oggetto di imposizione la superficie d'area fabbricabile del lotto, determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica della unità immobiliari soggette a recupero e la consistenza volumetrica complessiva dell'intero fabbricato, applicato alla superficie complessiva del lotto.
8. La determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
9. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente.

10. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
11. I fabbricati strumentali all'attività agricola, classificati nella categoria catastale "D/10" o con specifica "annotazione", rilevabile nelle visure catastali, ai sensi del D.M. 26 luglio 2012 sono considerati imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta.
12. I fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita, finché permanga tale destinazione, a condizione che non siano in ogni caso locati e che inoltre siano contabilizzati nel bilancio dell'impresa come "Rimanenze". La temporanea distrazione del fabbricato dalla destinazione alla vendita comporta, per lo stesso, la perdita delle agevolazioni previste dalla normativa IMU vigente. La concessione in comodato d'uso del fabbricato costruito e destinato, dall'impresa costruttrice, alla vendita comporta, per lo stesso, la perdita delle agevolazioni previste dalla normativa IMU vigente. Inoltre i fabbricati oggetto degli interventi di recupero, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del D.P.R. n. 380 del 2001, rientrano nella fattispecie dei fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita, solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
13. Il valore imponibile dell'immobile ed i valori dell'area fabbricabile, così come determinati ai commi precedenti, andranno obbligatoriamente dichiarati mediante presentazione della dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica predisposta dal MEF, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
14. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso. In caso di difformità il Comune provvede a segnalare, allo Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, oltre ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni.

#### Art. 19

##### BASE IMPONIBILE. AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. I valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, riportati in calce al presente articolo con la tabella sub lettera A), sono soggetti a rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello oggetto di imposizione. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata, anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
3. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, si procede all'accertamento del maggior valore imponibile qualora il soggetto passivo abbia dichiarato o definito, ai fini fiscali per lo stesso

anno d'imposta e/o per quelli precedenti, il valore dell'area in misura superiore del 20% rispetto a quello determinato dall'Ente ai sensi del periodo precedente.

4. La base imponibile delle aree a vicolo decaduto, rinormate a seguito di apposite deliberazioni adottate dai Commissari ad acta o di quelle adottate dal Consiglio Comunale, è determinata in virtù dei parametri previsti nella "Tabella A" che segue, proporzionalmente all'indice di utilizzazione (Uf/Ut) attribuito con gli atti del commissario ad acta o del Consiglio Comunale.
5. Al contribuente, che abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello risultante dall'applicazione dei valori come sopra determinati, non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza dell'imposta versata.
6. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria a seguito di demolizione di fabbricati ed a interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992.
7. L'area gravata da uso civico ricadente nel vigente P.R.G., per la quale persiste lo stato di occupazione abusiva, non è soggetta ad imposizione.
8. La superficie dell'area gravata da servitù pubblica, a favore di gestori di servizi pubblici nonché quella di rispetto prevista dalla legge, qualora non concorra alla costituzione dell'indice edificatorio, è scomputata dalla superficie totale. Al riguardo il contribuente dovrà presentare apposita perizia tecnica di parte, redatta da un tecnico abilitato, da inoltrare al competente Settore, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposizione allegandola al modello di dichiarazione IMU approvato con decreto ministeriale.
9. Non sono soggette al pagamento dell'imposta le "aree fabbricabili" ricadenti in zone a rischio idrogeologico ex D.L. n. 180/1998, convertito con Legge n. 267/1998 e classificate come zona di tipo 3 e 4.
10. L'abbattimento della base imponibile nella misura del 75%, riguardante le particelle di superficie inferiore al lotto minimo o con caratteristiche geometriche tali da non consentirne la edificabilità, non si applica in presenza di contiguità delle stesse, di proprietà del medesimo soggetto passivo ovvero di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare. Tale beneficio inoltre non si applica nel caso in cui sulle stesse particelle siano stati rilasciati i titoli abilitativi dell'attività edilizia.
11. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001. n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
12. I terreni sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come:
  - fabbricati in corso di costruzione;
  - fabbricati in corso di definizione;
  - unità collabenti
 sono considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili, ed alla loro iscrizione catastale quali unità immobiliari iscritte in categoria ordinaria o speciale, come terreni non edificati soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio dell'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici ai sensi del precedente periodo.
13. Nel caso di effettiva utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è comunque soggetto ai fini dell'imposta alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
15. I valori dell'area fabbricabile, così come determinati ai commi precedenti, andranno obbligatoriamente dichiarati mediante presentazione della dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica predisposta dal MEF, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a

quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

14. I valori riportati in calce al presente articolo possono essere modificati a seguito di presentazione di specifica perizia tecnica di parte, giurata da un tecnico abilitato, da inoltrare al competente Settore, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposizione allegandola al modello di dichiarazione IMU approvato con decreto ministeriale.
15. Per i **terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

**Tabella "A"**  
**VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA - IMU**

ZONA	Art. N.T.A.	INTERVENTO DIRETTO			INTERVENTO PREVENTIVO			NOTE
		V.R. €/mq	Lotto minimo	Uf (mq/mq)	V.R. €/mq	Lotto minimo	UT (mq/mq)	
Attrezzature Tecnologiche TG	32				32,00	1.000	0,40	
Attrezzature Tecniche TN	33				48,00	15.000	0,30	
Attrezzature Socio-Sanitarie S	34				53,00	10.000	0,30	
Attrezzature Culturali CL	35				32,00	10.000	0,40	
Istruzione Secondaria I	36				32,00	10.000	0,35	
Attrezzature Universitarie U	37				32,00	50.000	0,10	
Attrezzature Commerciali CM	38				85,00	4.000	0,40	
Attrezzature Direzionali D	39				69,00	10.000	0,60	
Attrezzature Ricreative R	40				48,00	30.000	0,17	
Attrezzature Ricettive A	41				48,00	10.000	0,30	
Attrezzature Militari M	42				32,00			
Completamento del capoluogo	47	182,00	600	0,65				
Completamento delle frazioni	48	107,00	400	0,35				
Espansione del capoluogo	49				139,00	comparto	0,40	
Espansione tipo 1 delle frazioni	50				64,00	comparto	0,20	
Espansione tipo 2 delle frazioni	51	91,00	400	0,30				
Industriale di completamento (Bazzano - microzona 17)	68	27,00	2.000	0,35				
Industriale di completamento (Pile - microzona 16)	68	43,00	2.000	0,35				
Industriale di completamento (Sassa ed altre - microzona 18)	68	16,00	2.000	0,35				
Industriale di espansione (Bazzano - microzona 17)	69				13,00	PRT NSI	PRT NSI	
Industriale di espansione (Pile - microzona 16)	69				18,00	PRT NSI	PRT NSI	
Industriale di espansione (Sassa ed altre - microzona 18)	69				11,00	PRT NSI	PRT NSI	
Artigianale di completamento (Bazzano - microzona 17)	71	32,00	600	0,40				
Artigianale di completamento (Pile - microzona 16)	71	41,00	600	0,40				
Artigianale di completamento (Sassa ed altre - microzona 18)	71	27,00	600	0,40				
Artigianale di espansione (Bazzano - microzona 17)	72				13,00	comparto	0,40	
Artigianale di espansione (Pile - microzona 16)	72				18,00	comparto	0,40	
Artigianale di espansione (Sassa ed altre - microzona 18)	72				11,00	comparto	0,40	
Sviluppo turistico integrato del Gran Sasso	73				56,00	piano d'area	<b>Valore riferito alle sole attività turistiche</b>	
Piano Integrato Intervento Acquisanta-Collemaggio	Art.7 P.I.				128,00	piano d'area		
Piano Riqualificazione Urbana Loc. Pratelle - Romani	Art. 14 P.I.				128,00	piano d'area		
Aree integrate attrezzature turistiche (P.T.S. Colle Macchione)	Art. 5 P.T.S.	21,00	10.000	0,10				
Attuazione del PRG nelle zone riservate al PEEP	85				59,00	P.P.A		

## DESCRIZIONE DELLE MICROZONE E COEFFICIENTI RIDUTTIVI

<b>Microzona n° 1</b>	
Centro storico (mura cittadine), aree comprese nel perimetro circoscritto dalle seguenti strade: Via Strinella - Via Strinella Alta - V.le Croce Rossa - Via Vicentini - V.le XXV Aprile - Via Tancredi da Pentima (fino a Madonna del Ponte) - Via XX Settembre (aree limitrofe); comprese altresì le aree limitrofe o adiacenti a: Viale Collemaggio - Via Caldora - Viale Crispi (fino a Porta Napoli).	
<b>1° Coefficiente 1,10</b>	
<b>2° Coefficiente 1,00</b>	
<b>Microzona n° 2</b>	
Prima periferia urbana: al di fuori della microzona 1 e non ricompresa nelle altre microzone diversamente specificate. Comprende: Collefiorito (fino Via della Polveriera) - Torretta - Acquasanta - Colle Sapone - Colle Capo Croce - Torrione - S.Francesco - Valle Pretara - Colle Pretara - C.da Sansone - C.da Manetta - Loc. Cianfarano - S.Sisto - Zona S.Giuliano - S.Barbara (fino Via U.Piccinini) - Santanza - C.da Romani (fino Via Salaria Antica Est) - Via Acquasanta - Viale Bandiera - Circuito di Collemaggio - Via della Stazione - Viale Corrado IV - Via Di Vincenzo - Loc. S.Antonio (fino casello A24) - Pettino - Coppito	
<b>1° Coefficiente 1,00</b>	
<b>2° Coefficiente 1,00</b>	
<b>Microzona n° 3</b>	
Periferia: Cansatessa, Pile (zona non produttiva), località ricomprese tra la prima periferia urbana (microzona 2) e Via Mausonia, S.Elia, Gignano.	
<b>1° Coefficiente 0,95</b>	
<b>2° Coefficiente 0,90</b>	
<b>Microzona n° 4</b>	
Periferia: Sassa, Sassa Scalo, Palombaia, Genzano, Pagliare, Pianola, S.Giacomo.	
<b>1° Coefficiente 0,85</b>	
<b>2° Coefficiente 0,95</b>	
<b>Microzona n° 5</b>	
Periferia: Roio Poggio - Civita di Bagno.	
<b>1° Coefficiente 0,75</b>	
<b>2° Coefficiente 0,90</b>	
<b>Microzona n° 6</b>	
Periferia: Monticchio, Onna, S. Gregorio.	
<b>1° Coefficiente 0,70</b>	
<b>2° Coefficiente 0,90</b>	
<b>Microzona n° 7</b>	
Periferia: S.Vittorino, Preturo.	
<b>1° Coefficiente 0,75</b>	
<b>2° Coefficiente 0,90</b>	
<b>Microzona n° 8</b>	
Periferia: Colle di Roio, Santa Rufina, Roio Piano.	
<b>1° Coefficiente 0,65</b>	
<b>2° Coefficiente 0,90</b>	

<b>Microzona n° 9</b>	
Periferia: Bagno Piccolo, Bagno Grande, S. Benedetto, S. Angelo, Vallesindola, Ripa.	
	<b>1° Coefficiente 0,60</b>
	<b>2° Coefficiente 0,90</b>
<b>Microzona n° 10</b>	
Periferia: Assergi - Camarda - Aragno - Collebrincioni - Filetto - Pescomaggiore - Santi, Menzano, Casaline di Preturo - Arischia.	
	<b>1° Coefficiente 0,45</b>
	<b>2° Coefficiente 0,90</b>
<b>Microzona n° 11</b>	
Periferia: Brecciassecca e Colle di Sassa.	
	<b>1° Coefficiente 0,50</b>
	<b>2° Coefficiente 1,00</b>
<b>Microzona n° 12</b>	
Periferia: Poggio S. Maria, Collemare, S. Martino, Collefracido, Foce di Sassa.	
	<b>1° Coefficiente 0,45</b>
	<b>2° Coefficiente 0,90</b>
<b>Microzona n° 13</b>	
Periferia: S. Marco, Colle, Pozza e Cese di Preturo.	
	<b>1° Coefficiente 0,65</b>
	<b>2° Coefficiente 0,90</b>
<b>Microzona n° 14</b>	
Soppressa	
<b>Microzona n° 15</b>	
Periferia: Zone montane non diversamente specificate.	
	<b>1° Coefficiente 0,37</b>
	<b>2° Coefficiente 0,66</b>
<b>Microzona n° 16</b>	
Zona produttiva Pile.	
	<b>1° Coefficiente 1,00 (vedi tabella A)</b>
<b>Microzona n° 17</b>	
Zona produttiva Bazzano.	
	<b>1° Coefficiente 1,00 (vedi tabella A)</b>
<b>Microzona n° 18</b>	
Zona produttiva Sassa ed altre.	
	<b>1° Coefficiente 1,00 (vedi tabella A)</b>
<b>Microzona n° 19</b>	
Periferia: Paganica - Tempera - Bazzano.	
	<b>1° Coefficiente 0,80</b>
	<b>2° Coefficiente 0,90</b>

## Tabella esplicativa METODO DI CALCOLO

Legenda:

**VV** = Valore venale in €/mq

**C1** = 1° coefficiente (microzona - Tabella B);

**C2** = 2° coefficiente (microzona - Tabella B);

**VR** = Valore di riferimento (Tabella A)

### 1. Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti in zone residenziali

(Art. 47, 48, 49, 50 e 51 nonché Art. 7 P.I., Art. 14 P.U. ed Art. 5 P.T.S. delle N.T.A. al PRG vigente):

$$VV = C1 \times VR$$

### 2. Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti in zone non residenziali e zone PEEP

(Art. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 73 e 85 delle N.T.A. al PRG vigente)

$$VV = C1 \times C2 \times VR$$

### 3. Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti nelle microzone 16 e 17 nonché di aree produttive non ricomprese nelle stesse:

(zone produttive artt. 68, 69, 71 e 72 delle N.T.A. al PRG vigente):

$$VV = VR$$

NOTA: la tabella "A" riporta altresì l'entità del lotto minimo d'intervento per ogni specifica destinazione urbanistica (Articoli delle Norme Tecniche Attuative al Piano Regolatore vigente)

#### **Riduzione del Valore Venale del 75%**

- lotto minimo (tranne i casi disciplinati all'art. 19, comma 10, del presente Regolamento);
- caratteristiche geometriche dell'area che non consentono realmente la possibilità di edificare in base ai parametri indicati nell'articolo delle norme tecniche di attuazione;
- aree soggette a vincolo archeologico.

#### **Riduzione del Valore Venale del 50%**

- aree ricadenti in fondi interclusi.

#### **Riduzione del Valore Venale del 30%**

- area gravata da servitù di elettrodotto, limitatamente alla fascia di rispetto stabilita dalla legislazione vigente in materia;
- zone PEEP dove non è ancora stato adottato il piano urbanistico preventivo.

**Le riduzioni suddette non sono tra loro cumulabili.**

**N.B. Il valore venale dell'area fabbricabile, con applicata una delle riduzioni sopra descritte, dovrà essere obbligatoriamente dichiarato dal contribuente mediante presentazione della dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica approvata con decreto ministeriale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposizione.**

**Art. 20**

**RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
  - a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini dell'applicazione della riduzione in questione il soggetto passivo deve presentare **apposita dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica approvata con decreto ministeriale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi della condizione di inagibilità o inabitabilità** allegando alla stessa specifica perizia, rilasciata da un professionista tecnico abilitato. È fatto comunque obbligo al contribuente di dichiarare, con le medesime modalità e termini la data di conclusione dello stato di inagibilità o di inabitabilità dell'immobile.
  - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. Le riduzioni di cui a presente articolo, andranno obbligatoriamente dichiarate mediante presentazione della dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica approvata con decreto ministeriale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

**Art. 21**

**ALIQUOTE. PARAMETRI DI LEGGE**

1. Le aliquote stabilite dall'art. 1, commi da 748 a 754, della Legge n. 160/2019, per ciascuna fattispecie ed i relativi margini di manovrabilità da parte dei Comuni sono i seguenti:

Fattispecie imponibile	Norma di riferimento	Aliquota di base	aliquota minima	aliquota massima
Abitazione principale categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e per le relative pertinenze	Comma 740	ESENTE		
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	Comma 748	0,5%	0%	0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comma 750	0,1%	0%	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita	Comma 751	0,1%	0%	0,25%
Terreni agricoli	Comma 752	0,76%	0%	1,06%
Immobili ad uso produttivo categoria catastale D	Comma 753	0,86%	0,76%	1,06%
Immobili diversi da quelli sopra descritti	Comma 759	0,86%	0%	1,06%

**Art. 22**

**ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli come di seguito qualificati:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  - c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G. U. n. 141 del 18 giugno 1993.
2. Sono, inoltre, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ex art. 1, comma 759, Legge n. 160/2019:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge n. 810/1929;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

#### **Art. 23**

#### **DETRAZIONE DALL'IMPOSTA**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

#### **Art. 24**

#### **RIDUZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili concessi in locazione, è ridotta al 75 per cento.
2. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica approvata con decreto ministeriale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Nella stessa dichiarazione il contribuente dovrà attestare il possesso dei requisiti e indicare gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

## NORMA TRANSITORIA

1. Alle unità immobiliari di categoria catastale C/2 - C/6 - C/7 rimaste agibili a seguito del sisma del 6 aprile 2009, che conservino lo stato di pertinenza dell'abitazione principale, quest'ultima dichiarata inagibile post sisma, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta.
2. L'unità immobiliare classificata post-sisma inagibile (lettera "E"), non avente i requisiti per la concessione del contributo statale e ubicata all'interno di fabbricati condominiali tornati agibili a seguito dell'esecuzione dei lavori di riparazione e adeguamento sismico, ha diritto al pagamento del tributo con abbattimento della base imponibile del 50% come disciplinata dal precedente art. 12, per un periodo massimo di 2 anni dalla data di fine lavori delle parti comuni dello stabile.
3. L'unità immobiliare classificata post-sisma agibile (lettera "A"), ubicata all'interno di aggregati edilizi oggetto di contributo per la ricostruzione, è soggetta al pagamento del tributo sull'intera base imponibile. Relativamente al periodo inizio lavori - fine lavori dell'aggregato, la base imponibile è ridotta al 50%.
4. Sono inoltre esenti gli immobili resi inagibili dal sisma del 6 aprile 2009: in tal senso, si applica il comma 5-octies dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012, che, nell'inserire il comma 1-bis all'articolo 6 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con Legge n. 77/2009 s.m.i., ha previsto che "I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi".
5. In deroga a quanto stabilito dagli articoli precedenti, lo stato di abitazione principale e di pertinenza è riconosciuto a beneficio del soggetto passivo d'imposta la cui abitazione principale risulti essere inagibile (lettera "E") a seguito del sisma e che ha trasferito la dimora, unitamente a quella del proprio nucleo familiare, in altro alloggio di proprietà sito nel territorio del Comune dell'Aquila, conservando di fatto l'originaria residenza anagrafica. Tale beneficio è riconosciuto anche nel caso in cui la proprietà dell'immobile risulti in capo ad uno dei componenti del nucleo familiare a cui appartiene il soggetto passivo. Il riconoscimento di tale stato è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il termine ordinario (30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposizione) previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, specifica dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale appositamente predisposto. È fatto comunque obbligo al contribuente di dichiarare, con le medesime modalità e termini la data di ripristino dell'agibilità dell'alloggio di residenza. A tal proposito si dà atto che lo stato di abitazione principale ai fini IMU viene meno dalla data di fine lavori dell'immobile già adibito ad abitazione principale alla data del sisma.
6. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica approvata con decreto ministeriale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Nella stessa dichiarazione il contribuente dovrà attestare il possesso dei requisiti e indicare gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

**Art. 26**

**VERSAMENTI. MODALITÀ E TERMINI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni, di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
2. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
4. Il soggetto passivo effettua il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
5. Il versamento della prima rata in acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019.
6. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (Modello F24).
7. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
8. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del Codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
10. Si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare, titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
  - a) l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
  - b) venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
  - c) vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento;
  - d) sia resa comunicazione all'ente impositore, da inoltrare al competente Settore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione.

**Art. 27**

**DICHIARAZIONE. MODALITÀ E TERMINI**

1. I soggetti passivi, ad eccezione degli Enti non Commerciali, ossia i soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del Tributo per i Servizi Indivisibili, in quanto compatibili.

4. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.
5. Gli Enti non Commerciali, ossia i soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, devono presentare la dichiarazione, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui sopra, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2014.

# CAPO III

## TASSA SUI RIFIUTI - TARI

### Art. 28

#### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, di seguito denominata TARI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo, si applicano le definizioni che seguono:
  - a) **locali**: strutture stabilmente infisse o semplicemente posata sul suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) **aree scoperte**: superfici prive di edifici o di strutture edilizie, e gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) **utenze domestiche**: superfici adibite a civile abitazione;
  - d) **utenze non domestiche**: restanti superfici, tra cui comunità, attività commerciali, artigianali, industriali, professionali ed attività produttive in genere.
3. Sono escluse dall'applicazione del tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico, Legge 147/2013 smi).
4. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso e comunque vi sia una presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. A tal fine si considerano predisposte all'uso:
  - a) per le utenze domestiche, le unità immobiliari adibite a civile abitazione, se dotate di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonica o informatica) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente.
  - b) per le utenze non domestiche i locali principali e di servizio e le aree scoperte operative dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risultino essere stati rilasciati, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La condizione di non predisposizione all'uso deve comunque essere comprovata dal contribuente mediante apposita dichiarazione di non predisposizione all'uso, presentando il modello dichiarativo TARI predisposto dal Comune di cui al successivo articolo 48, accompagnata da documentazione probatoria (fotografie dei locali in formato elettronico con data e coordinate geografiche, disdette servizi di rete o bollette comprovanti il non utilizzo dei locali). La validità di tale dichiarazione cessa automaticamente al 31 dicembre dell'anno di tassazione, salvo il caso in cui il contribuente presenti una nuova dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni di non predisposizione. Tale dichiarazione sarà oggetto di opportune verifiche, anche in loco, da parte del personale autorizzato.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero dal pagamento.

**Art. 29**

**SOGGETTO ATTIVO**

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune dell'Aquila nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

**Art. 30**

**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto passivo tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, utilizzate come abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o uno dei componenti del nucleo familiare che ha sottoscritto la dichiarazione TARI di cui al successivo articolo 48;
  - b) per le utenze domestiche, non utilizzate come abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria, e più precisamente quelle tenute a disposizione sia da soggetti residenti nel Comune dell'Aquila oppure da soggetti non residenti nello stesso Comune, il soggetto passivo, o in solido i soggetti passivi, ai fini dell'Imposta Municipale Propria;
  - c) per le utenze domestiche, non utilizzate come abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria, ossia quelle utilizzate da soggetti non residenti, con contratti di locazione o di comodato gratuito, regolarmente registrati all'agenzia delle Entrate, che abbiano durata superiore ai 24 mesi, il locatario o il comodatario, o in solido i locatari o comodatari;
  - d) per le utenze domestiche, relative agli alloggi del Progetto CASE e MAP, utilizzate dai soggetti assegnatari con contratti di locazione o di comodato gratuito, il soggetto assegnatario dell'alloggio come risultante dalla Banca Dati dell'Emergenza.
  - e) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

**Art. 31**

**BASE IMPONIBILE**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo, è costituita da quella complessiva calpestando dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati di cui al precedente articolo 28.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. I vani scala dei singoli fabbricati sono computati in misura pari alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.
4. Per l'applicazione della TARI, relativamente all'attività di accertamento, il Comune, relativamente alle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione delle parti con altezza uguale o inferiore a metri 1,50.
6. Per i distributori di carburante le superfici tassabili sono individuate nei locali, nonché dall'area di proiezione sul suolo della pensilina ovvero, in mancanza, di una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.
7. Per le occupazioni temporanee legate alla installazione di ponteggi per lavori edili, risultano soggette al pagamento della TARI le relative aree pertinenziali, coperte e scoperte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, container ad uso ufficio, foresteria, deposito materiali, spazi di manovra e di parcheggio, etc., ove specificamente indicati, fermo restando che, in assenza di detta indicazione, si provvederà alla tassazione dell'intera area.

#### **Art. 32**

##### **DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. Il Piano Economico Finanziario indica in particolare gli scostamenti eventualmente verificatisi rispetto al Piano dell'anno precedente, nonché le relative motivazioni.
3. La TARI è corrisposta sulla base di una tariffa riferita all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. La tariffa è commisurata alle quantità e alla qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. La tariffa è determinata sulla scorta del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **Art. 33**

##### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica.

3. Il complesso dei costi, da coprire attraverso la tariffa, è ripartito tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri fissati da disposizioni razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd previsti dalle tabelle 4a e 4b, di cui all'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 34**

##### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste la detenzione o il possesso delle aree e dei locali tassabili.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui hanno avuto inizio il possesso ovvero la detenzione dei locali e delle aree e sussiste fino al giorno in cui gli stessi si sono protratti.
3. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dalla data della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto soltanto se lo stesso sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.

#### **Art. 35**

##### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Ai fini del computo della quota variabile, la individuazione della consistenza numerica del nucleo familiare è quella risultante dai registri anagrafici comunali alla data di elaborazione della lista di carico relativa al tributo, salvo diversa composizione del nucleo familiare convivente, come risultante a seguito di sentenza di separazione ovvero all'esito di assegnazioni, da parte della competente Struttura comunale, di alloggi di cui al Progetto CASE ed ai MAP.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono quelli determinati nella relativa delibera di Consiglio Comunale.

#### **Art. 36**

##### **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio i collaboratori domestici che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa.
3. Per le unità immobiliari condotte o utilizzate da soggetti non residenti nel comune, per quelle di proprietà di cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE, ed infine per quelle a disposizione, di proprietà sia di persone fisiche che giuridiche, si assume come numero di occupanti quello di due unità.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia concessa in locazione, con contratto/i regolarmente registrato/i all'agenzia delle Entrate, per una durata inferiore a 24 mesi, sussiste l'obbligo, in capo al locatore, di presentare la dichiarazione TARI di cui al successivo articolo 48 con allegato il

contratto o i vari stipulati a studenti/lavoratori al fine di poter stabilire il numero di occupanti che non potrà comunque essere inferiore a due.

5. Le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (depositi, cantine, sottotetti, garage, box, autorimesse, tettoie), censite catastalmente con subalterno autonomo rispetto alle unità abitative di categoria catastale A (tranne A/10), qualora pertinenti ai fini dei tributi locali, così come indicate agli art. 14, comma 1, lettera b) ed all'art. 15, comma 2, del presente Regolamento sono considerate utenze domestiche. Diversamente le unità immobiliari della medesima categoria catastale C/2, C/6 e C/7 non pertinenti, sono considerate utenze non domestiche ed alle stesse va applicata la tariffa "3. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta" di cui all'allegato B al presente Regolamento.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Assistenziali (RA), in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o in presidi sanitari, e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato in due unità.
7. Per gli immobili ad uso abitativo occupati da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere obbligatoriamente indicate nella dichiarazione TARI, disciplinata al successivo articolo 48, accompagnata da documentazione probatoria, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi.

#### **Art. 37**

##### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, dell'Allegato 1, al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, dell'Allegato 1, del medesimo DPR 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 38**

##### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/99 e riportate nell'allegato B) al presente Regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal citato allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT con riferimento all'attività principale ovvero ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o per l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. I Bed and Breakfast e gli affittacamere sono ricompresi nella categoria Alberghi senza ristorante.
8. Le società di trasposto pubblico, anche di natura privatistica, sono ricomprese nella categoria 11, dell'allegato B.
9. Gli agriturismi sono ricompresi nella categoria Alberghi con ristorante.

#### **Art. 39**

##### **TARIFFA GIORNALIERA DELLA TARI**

1. Alle occupazioni o detenzioni temporanee, con o senza autorizzazione, di locali o di aree pubbliche o di uso pubblico si applica una tariffa giornaliera pari alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.
2. L'occupazione o la detenzione sono temporanee quando si protraggono per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione TARI è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni di cui al presente regolamento relative al tributo TARI annuale.

#### **Art. 40**

##### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 smi.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

#### **Art. 41**

##### **ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione di categoria catastale A (tranne A10) prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica. In questo caso valgono le condizioni disciplinate all'art. 28 comma 4 del presente Regolamento.
  - b) le superfici degli impianti sportivi, riservate di norma ai soli praticanti, che risultino ubicate in aree scoperte, fermo restando l'imponibilità delle superfici di tutti i locali coperti anche destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, ai sensi di legge, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione degli stessi;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, nonché le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio ed al lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere obbligatoriamente indicate nella dichiarazione TARI, disciplinata al successivo articolo 48, accompagnata da documentazione probatoria, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, lo stesso tributo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento.

#### **Art. 42**

##### **RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 30% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1.000 e 2.000 metri dal punto di conferimento più vicino, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica ed al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore a 2.000 metri.
2. Alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, ubicate nel centro storico cittadino, così come delimitato dalla planimetria allegata sub lettera C) al presente regolamento, interessate dai lavori di cantierizzazione per i sotto-servizi, per gli anni 2020 e 2021 si applica, per il solo periodo della realizzazione dei lavori, una riduzione del 30%.
3. Le istanze di riduzione descritte nel presente articolo, individuate ai commi 1 e 2, devono essere presentate, a pena di decadenza, nella apposita modulistica predisposta dal competente Servizio corredata di completa e idonea documentazione attestante i requisiti richiesti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo TARI. Per il solo anno 2020, alla luce dell'emergenza COVID-19, la scadenza del 30 aprile è posticipata al 30 giugno.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili, con le riduzioni di cui ai successivi art. 43 e art. 44 fermo restando che, in presenza di più richieste e sussistendone le condizioni, verrà riconosciuta l'agevolazione maggiormente favorevole al contribuente.
5. Il minor gettito connesso al riconoscimento delle riduzioni descritte nel presente articolo, trovano copertura nei limiti dell'apposito stanziamento di cui al Bilancio di Previsione per la sola riduzione di cui al comma 2.

#### **Art. 43**

##### **RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Esclusivamente alle utenze domestiche, si applica una riduzione per la raccolta differenziata sull'importo complessivo del tributo dovuto in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, fino ad un massimo del 30%.
2. La tariffa si applica altresì in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, secondo le misure di seguito indicate, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze, di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, con un unico occupante, per i soggetti residenti, così come emergenti dalle risultanze anagrafiche del Comune dell'Aquila si applica riduzione del 10%. La riduzione non si applica nel caso in cui due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la residenza in immobili diversi nel medesimo Comune;
  - b) una ed unica unità immobiliare, di categoria catastale A (tranne A/10) adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. In detta ipotesi alla TARI è applicata, per ciascun anno, la riduzione nella misura di due terzi;
  - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%.

- d) all'abitazione di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze, di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, utilizzata dal nucleo familiare proveniente da altro Comune, che acquisisca la residenza nel Comune dell'Aquila, si applica una riduzione del 20% della TARI, dalla data di iscrizione del nucleo nelle liste Anagrafiche del Comune dell'Aquila e per la durata massima di 12 mesi.
3. Le riduzioni di cui al comma 2 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate, a pena di decadenza, nei termini di presentazione della dichiarazione TARI di cui al successivo articolo 48.
  4. I minor gettiti derivanti dal riconoscimento delle riduzioni descritte ai commi 1 e 2 trovano copertura nei limiti degli appositi stanziamenti di cui al Bilancio di Previsione.
  5. Alle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico conformemente alle relative Linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 690 del 26 novembre 2009 si applica, con riferimento alla sola abitazione di residenza del soggetto passivo ovvero di domicilio temporaneo post sisma e relative pertinenze, una riduzione del 20% sull'importo complessivo del tributo dovuto, a condizione che la compostiera sia ubicata sul terreno di pertinenza dell'abitazione principale ai fini IMU. La riduzione si applica dal primo giorno di adesione al compostaggio domestico, a condizione che sia stata presentata al Comune la relativa istanza di riduzione del tributo, mediante sottoscrizione di apposita modulistica predisposta dal competente Servizio. L'istanza di riduzione va presentata annualmente, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo. Per il solo anno 2020, alla luce dell'emergenza COVID-19, la scadenza del 30 aprile è posticipata al 30 giugno.
- Anche per il tramite del soggetto gestore, il Comune verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, il contribuente perde il diritto all'intero beneficio annuale, con contestuale applicazione di sanzioni ed interessi previsti per le ipotesi di infedele dichiarazione.
6. Nelle ipotesi di cui all'art. 24, del D.L. 133/2014, convertito con Legge 164/2014, in presenza di tutte le condizioni ivi indicate, è prevista una riduzione pari al 20% della TARI dovuta dagli istanti, proporzionalmente alla durata temporale del progetto e ciò previa adozione di apposita deliberazione, recante criteri e condizioni per la realizzazione di specifici interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati.
  7. Alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze, di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, acquistate da giovani coppie come prima casa si applica una riduzione del 10% a condizione che:
    - a) entrambi i coniugi non abbiano superato i 35 anni di età;
    - b) la giovane coppia abbia contratto matrimonio o sia iscritta al Registro delle Unioni Civili;
    - c) l'unità immobiliare deve essere utilizzata come abitazione principale ai fini dell'IMU.
 Tale agevolazione è valida per gli 2020 e 2021 e decorrerà dalla data in cui coesisteranno tutti e tre i requisiti sopra descritti.
  8. Alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10), oggetto di ripristino dell'agibilità sismica per lavori di demolizione e ricostruzione, per le quali sia stata riattivata esclusivamente l'utenza idrica condominiale ovvero la fornitura di riscaldamento condominiale, prive di mobili e suppellettili nonché di altri contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici (elettricità, gas, telefonia) si applica una riduzione pari al 20% della TARI dovuta. In questo caso valgono le condizioni disciplinate all'art. 28 comma 4 del presente Regolamento.
  9. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, secondo le misure di seguito indicate, alle utenze non domestiche ricadenti nelle categorie n. 22, 23 e 24 ricomprese nell'allegato B) al presente regolamento che provvederanno ad attrezzare i locali per i servizi igienici con fasciatoi per i neonati, si applica una riduzione dell'8%. L'agevolazione decorrerà dalla

- data di richiesta della riduzione stessa, su istanza del contribuente a seguito di apposito sopralluogo effettuato presso i locali.
10. Agli insediamenti di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi, nonché del terziario avanzato, per i primi 5 anni di occupazione, si applica una riduzione del 50% del pagamento TARI, a condizione che le nuove società o attività artigiane non derivino da trasformazioni sociali di attività preesistenti.
  11. A tutte le categorie di utenze non domestiche ricomprese nell'allegato B) al presente regolamento (ad esclusione di quelle relative ad immobili detenuti e/o posseduti da Enti Pubblici), ubicate ovvero riattivate nel centro storico cittadino, come delimitato dalla planimetria allegata sub lettera C) al presente regolamento e nei centri storici delle frazioni, come delimitati dalle perimetrazioni allegate al Piano di ricostruzione di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 23/2012, per gli anni 2020 e 2021 si applica una riduzione del 20%.
  12. Fermo restando quanto stabilito all'art. 41, comma 1, lettera b del presente Regolamento, agli insediamenti posseduti ovvero gestiti da associazioni sportive dilettantistiche, costituite per svolgere attività sportive senza scopo di lucro, si applica una riduzione del 20% del pagamento della TARI a condizione che le stesse siano riconosciute dal CONI.
  13. Alle categorie di utenze non domestiche ricadenti nelle categorie n. 14,22,23,24,27 e 30 comprese nell'allegato B) al presente regolamento, in possesso alla data di entrata in vigore del presente regolamento dell'autorizzazione per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lettera a), del R.D. 773/1931 (TULPS) che rinuncino alla predetta autorizzazione ovvero che provvedano alla dismissione delle stesse apparecchiature presenti nei propri locali, si applica una riduzione del 30% a decorrere dall'annualità 2020, e ciò in applicazione di quanto previsto dal successivo comma 14.
  14. Le istanze di riduzione descritte nel presente articolo, individuate dal comma 5 al comma 13, vanno presentate annualmente e tassativamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo, mediante sottoscrizione di apposita modulistica predisposta dal competente Servizio nonché corredata di completa e idonea documentazione attestante i requisiti richiesti. Per il solo anno 2020, fatte salve le eventuali ed ulteriori nuove disposizioni, alla luce dell'emergenza COVID-19, la scadenza del 30 aprile è posticipata al 30 giugno.
  15. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare, anche in mancanza di apposita dichiarazione, alla data del venir meno delle condizioni previste per la relativa fruizione.
  16. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili, con le riduzioni di cui agli art. 42 ed art. 44, fermo restando che, in presenza di più richieste e sussistendone le condizioni, verrà riconosciuta l'agevolazione maggiormente favorevole al contribuente.
  17. Il minor gettito connesso al riconoscimento delle riduzioni descritte nel presente articolo dal comma 5 al comma 13, trovano copertura nei limiti dell'apposito stanziamento di cui al Bilancio di Previsione, considerando le relative istanze in ordine cronologico di presentazione.

#### **Art. 44**

##### **RIDUZIONI PER CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA**

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai Centri di Raccolta hanno diritto ad una riduzione tariffaria determinata sulla base dei rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
2. La riduzione è determinata in relazione alla tipologia e alla quantità di rifiuti conferiti presso i Centri secondo le seguenti modalità.
3. L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire il codice fiscale e, al termine del conferimento, riceve una ricevuta indicante il codice dell'utente, la data del conferimento, il tipo di rifiuto che conferisce contraddistinto con codice CER, e la quantità di ciascuna tipologia di rifiuto conferito.

4. In via sperimentale dall'anno 2019, questa misura è attivata per le tipologie di rifiuto la cui produzione ed intercettazione costituisce particolare criticità per il territorio, riconoscendo all'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta, una riduzione come di seguito elencato:

Ingombranti di grandi dimensioni (mobili, poltrone, materassi, tavoli, sedie, letti,)	20 03 07	1,5 €/pezzo
RAEE (tv, monitor,..)	20 01 35	2 €/pezzo
RAEE (refrigerazione,..)	20 01 23	3 €/pezzo
RAEE (fluorescenti e contenenti mercurio)	20 01 21	2 €/pezzo
RAEE (non pericolosi)	20 01 36	0,3 €/Kg
Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione eseguite direttamente dal conduttore della civile abitazione.	17 09 04	0,2 €/kg

5. Per usufruire delle riduzioni descritte nei commi precedenti i contribuenti interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, l'apposita modulistica predisposta dal competente Servizio corredata di completa e idonea documentazione (copia delle ricevute di conferimento).
6. Lo sconto viene riconosciuto nell'anno successivo a quello in cui sono avvenuti i conferimenti. In ogni caso, per ciascuna utenza che ne fa istanza, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 10% dell'ammontare complessivo della tariffa dovuto.

#### Art. 45

#### ESENZIONI E AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

- Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quegli spazi ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 185, del D.Lgs. n.152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori e ciò a condizione che questi ultimi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- Nello specifico, non sono soggette a tariffa:
  - le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e depositi agricoli;
  - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati agli urbani è applicata una riduzione della sola quota variabile calcolata a consuntivo in base al rapporto tra il quantitativo dei rifiuti in questione effettivamente avviati a recupero nell'anno solare e quello complessivo dei rifiuti prodotti dall'utenza in esame nel corso del medesimo anno. Detto quantitativo complessivo è determinato moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo per il coefficiente (KD) di produzione annuo relativo alla categoria di appartenenza dell'utenza, come fissato in sede di deliberazione annuale delle tariffe TARI. L'ammontare massimo della riduzione della quota variabile non potrà comunque essere superiore al 10% della quota stessa.  
A tal fine, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta di riduzione, gli interessati dovranno produrre, a pena di decadenza della riduzione richiesta, specifica istanza utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal competente Servizio.

Alla stessa deve essere allegata, sempre a pena di decadenza della riduzione richiesta, la documentazione di seguito indicata:

- a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale i rifiuti sono stati conferiti;
- b) copia del relativo registro di carico e scarico;
- c) documentazione probante la tipologia e la quantità del rifiuto assimilato ed avviato al recupero (MUD, contratti, formulario ed altra documentazione di legge).

La riduzione viene applicata a conguaglio soltanto all'esito della dimostrazione, da parte del contribuente, dell'avvenuto recupero e comporta il rimborso della tassa.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o risulti sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera area su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nell'elenco che segue.

ATTIVITÀ SPECIFICHE NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
lavanderie e tintorie	30%
laboratori fotografici ed eliografici, tipografie	25%
officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, moto-rettifiche, officine meccaniche	40%
ambulatori medici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi mediche	15%
stamperie, vetrerie	20%
lavaggi autoveicoli	10%

5. Per usufruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti, ad esclusione di quanto stabilito al comma 3, gli interessati devono:
  - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER;
  - b) comunicare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della tassa i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso soggetti all'uopo abilitati.
6. Per il solo anno di tassazione 2020, fatte salve le eventuali ed ulteriori nuove disposizioni, e soltanto alle utenze non domestiche, ricadenti in una delle categorie indicate nell'Allegato B) al presente Regolamento, e precisamente:
  - Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto, scuole (ballo, guida ecc.);
  - Cinematografi, teatri;
  - Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
  - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
  - Stabilimenti balneari;
  - Autosaloni, esposizioni;
  - Alberghi con ristorante e Agriturismi;
  - Alberghi senza ristorante, B&B e affittacamere;
  - Agenzie, studi professionali, uffici
  - Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
  - Banchi di mercato beni durevoli
  - Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
  - Barbieri, estetista, parrucchiere

- Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
- Autofficina, carrozzeria, elettrauto
- Attività industriali con capannoni di produzione
- Attività artigianali di produzione beni specifici
- Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- Birrerie, hamburgerie, mense
- Bar, caffè, pasticceria
- Discoteche, night club
- Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

oggetto di chiusura a causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19 è applicata una riduzione del 100% della tariffa TARI dovuta per il periodo interessato dalla chiusura forzata (lockdown), previsto dai decreti e dalle ordinanze emanate, calcolata su base annua ed in proporzione ai giorni di chiusura.

Tale agevolazione è subordinata alla sottoscrizione di apposita istanza, da rendersi su modulistica predisposta dal competente Servizio, da presentarsi, entro il 31 luglio 2020, e comunque entro 20 giorni dall'approvazione del presente Regolamento. All'istanza andrà obbligatoriamente allegata tutta la documentazione attestante il periodo di chiusura forzata dell'attività collegato all'emergenza COVID-19.

#### **Art. 46**

#### **AGEVOLAZIONI ANTISPRECO**

1. A decorrere dall'annualità 2017 è riconosciuto, a seguito di apposita e documentata istanza di parte, un abbattimento delle tariffe TARI per utenze non domestiche di cui all'art. 1, comma 652, L.147/2013, così come modificato ed integrato dall'art.17, della Legge 166/2016.
2. Ai fini della corretta applicazione della fattispecie normativa in interesse trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, nonché tutte le ulteriori statuizioni di cui alla medesima Legge 166/2016.
3. La quantità dei prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione, deve essere documentata prioritariamente sulla scorta delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui al menzionato art. 16, della Legge 166/2016. Soltanto in via residuale, è ammessa la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.
4. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è quantificata in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di produzione, conservazione e distribuzione dei beni e degli alimenti donati, nonché delle previsioni di cui al presente articolo, a condizione che il richiedente:
  - a) disponga di una superficie (adibita a produzione o a distribuzione di beni alimentari) superiore a 300 mq;
  - b) presenti apposita istanza all'Ufficio TARI dell'Ente Locale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta, indicando i principali elementi di un apposito progetto finalizzato al contrasto dello spreco alimentare, allegando a tal uopo la relativa documentazione dalla quale risultino altresì le quantità in kg di prodotti e di alimenti oggetto di donazione.
5. In ogni caso, la riduzione di cui al comma 4, non può incidere in misura percentuale superiore al 10% dell'ammontare complessivo della tassa dovuta. La stessa viene applicata a conguaglio, con rimborsi del relativo importo e ciò soltanto all'esito di positivo riscontro dell'ufficio TARI sull'effettiva sussistenza dei necessari presupposti.

**Art. 47**

**VERSAMENTI**

1. Il versamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il 31 luglio dell'anno di competenza, ovvero in tre rate di pari importo, aventi scadenza rispettivamente il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre.
2. Per il solo anno di tassazione 2020, fatte salve le eventuali ed ulteriori nuove disposizioni, alla luce dell'emergenza COVID-19 le tre rate in scadenza sono fissate rispettivamente al 30 settembre, al 31 ottobre ed al 30 novembre.
3. Per il solo anno di tassazione 2020, fatte salve le eventuali ed ulteriori nuove disposizioni, e soltanto alle utenze non domestiche ricadenti in una delle categorie indicate all'art. 40, comma 6, del presente Regolamento ed elencate nell'Allegato B), è prevista la possibilità di pagare la comunicazione TARI 2020 con le seguenti modalità:
  - a) per importi compresi da € 1.000,00 ad € 5.000,00, in 6 rate;
  - b) per importi superiori ad € 5.000,00 in 12 rate;
4. L'agevolazione di cui al comma precedente è subordinata alla sottoscrizione dell'apposita istanza, da rendersi su modulistica predisposta dal competente Servizio, da presentarsi entro il 31 luglio 2020, e comunque entro 20 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, prevista dall'art. 45, comma 6, del presente atto.

**Art. 48**

**DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del tributo ed in particolare:
  - a) l'inizio della detenzione o del possesso;
  - b) la cessazione della detenzione o del possesso;
  - c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
  - d) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o esenzioni;
  - e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o esenzioni.
2. Alla dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente idonea documentazione, avente data certa, comprovante le circostanze oggetto della dichiarazione stessa.
3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo, i contribuenti interessati sono tenuti a presentare la dichiarazione TARI, da redigersi sul modello appositamente predisposto dal Servizio Tributi, reperibile sul portale istituzionale dell'Ente Locale, [www.comune.laquila.gov.it](http://www.comune.laquila.gov.it), avente effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati dai quali consegue un diverso ammontare del tributo.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di soggetti residenti o dal detentore a qualsiasi titolo, nel caso di soggetti non residenti;
  - b) per le utenze domestiche, relative agli alloggi del Progetto CASE e MAP, utilizzate dai soggetti assegnatari con contratti di locazione o di comodato gratuito, dal soggetto assegnatario dell'alloggio come risultante dalla Banca Dati dell'Emergenza.
  - c) per le utenze non domestiche, dal soggetto che riveste la qualifica di legale rappresentante;
  - d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. Se la dichiarazione che ha per oggetto la cessazione di una o più utenze, è presentata in ritardo rispetto al termine di cui al comma 3, la relativa cessazione decorre dal 1° gennaio dell'anno di

presentazione della dichiarazione stessa, fatte salve le disposizioni in tema di ravvedimento operoso ovvero le ulteriori norme vigenti nel tempo in materia.

7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al presente articolo, decorrendo altrimenti dal 1° gennaio dell'anno di presentazione, fatte salve anche in questo caso le disposizioni in tema di ravvedimento operoso ovvero le ulteriori norme vigenti nel tempo in materia.
8. L'aumento della tassa derivante dalle variazioni di cui ai commi precedenti sarà oggetto di conteggio a conguaglio.

#### **Art. 49**

#### **UTENZE INAGIBILI CAUSA SISMA DEL 6 APRILE 2009**

1. I fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente, non sono soggetti a tassazione sino al recupero dell'agibilità parziale ovvero finale. Tali fattispecie sono soggette alla dichiarazione TARI, da rendere obbligatoriamente all'Ente Locale entro e non oltre il termine stabilito dell'art. 48.

#### **Art. 50**

#### **RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO**

1. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice all'indirizzo di domicilio fiscale o per posta elettronica, di comunicazione di pagamento annuale, frazionata in numero 3 rate ed alle scadenze stabilite dall'art. 47.
2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nella comunicazione di pagamento è notificato un sollecito di pagamento, con applicazione della sanzione ridotta di cui all'art. 8 comma 9, e contestuale avviso di accertamento, di cui all'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, con sanzione intera al 30%, quest'ultima da pagare nel caso in cui il contribuente non adempia al sollecito entro 15 giorni dal suo ricevimento. L'avviso di accertamento di cui all'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, che costituisce titolo esecutivo, indica le somme da versare, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento al sollecito di pagamento, si applicherà la sanzione intera per omesso versamento, oltre agli interessi legali.

## ALLEGATO A

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani le sostanze di seguito indicate:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 smi:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## ALLEGATO B

### *Categorie di utenze non domestiche.*

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

- 1 Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto, scuole (ballo, guida ecc.)
- 2 Cinematografi, teatri
- 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Autosaloni, esposizioni
- 7 Alberghi con ristorante e Agriturismi
- 8 Alberghi senza ristorante, B&B e affittacamere
- 9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme
- 10 Ospedali
- 11 Agenzie, studi professionali, uffici
- 12 Banche e istituti di credito
- 13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
- 14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
- 15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Barbiere, estetista, parrucchiere
- 18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
- 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- 23 Birrerie, hamburgerie, mense
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
- 26 Plurilicenze alimentari e miste
- 27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato generi alimentari
- 30 Discoteche, night club





# Comune dell'Aquila

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Lucio Luzzetti

IL PRESIDENTE

Pierluigi Biondi

